



NEWS DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali	2
Obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi	2
Trattamento IVA degli acquisti extra-UE connessi all'emergenza Covid-19	3
Chiarimenti in materia di bonus Sud	3
Investimenti pubblicitari in ipotesi di conferimento d'azienda	4
Chiarimenti in materia di <i>Patent Box</i>	4
Cessioni intracomunitarie di beni e presunzione relativa al trasporto	4
Invio delle fatture immediate oltre 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione	5
Credito di imposta per imposte pagate all'estero da un Consorzio di diritto estero	5

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

Decreto legge 18/20 (c.d. Decreto "Cura Italia") e Decreto legge 23/20 (c.d. Decreto "Liquidità") - ulteriori risposte a quesiti (Agenzia delle entrate, Circolare n. 11/E).

A seguito dell'emanazione del Decreto "Cura Italia" e del Decreto "Liquidità", l'Agenzia delle entrate ha fornito dei primi chiarimenti interpretativi attraverso un insieme di documenti di prassi, tra cui da ultimo la Circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E, di cui forniamo di seguito una sintesi riferita ai chiarimenti di maggior interesse.

Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali

Come noto il Decreto "Cura Italia" ha disposto, tra l'altro, la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali (articolo 62 del Decreto).

In particolare, l'articolo 62, comma 1, del Decreto prevede che: *"Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 [...]"*.

Il successivo comma 6 dispone che: *"Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni"*.

Tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano:

- ▶ la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- ▶ la presentazione del modello TR;
- ▶ la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
- ▶ la presentazione dell'esterometro del primo trimestre 2020.

Naturalmente, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR:

- ▶ gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'IVA a credito, annuale o trimestrale;
- ▶ non sarà consentito l'utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendo le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui il credito emerge.

Data la formulazione della norma richiamata (che contempla *"i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato"*) è sorto il dubbio se la sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019 si applichi anche ai soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a coloro che si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi dell'art. 35-ter dello stesso Decreto.

In proposito l'Agenzia delle entrate ha confermato che la sospensione si applica anche nei confronti di tali soggetti che, quindi, possono presentare la dichiarazione annuale IVA entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Per quanto riguarda l'adempimento che consiste nella trasmissione telematica dei corrispettivi, lo stesso non può essere oggetto di sospensione, in quanto memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi.

Con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 l'Agenzia delle entrate, in un'ottica di massimo favore per i contribuenti, ha ritenuto che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).



Inoltre, nel periodo in cui l'esercizio commerciale non svolge alcuna attività (ad esempio, in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere effettuata, considerato che:

- ▶ “Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali, l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera”¹.

Trattamento IVA degli acquisti extra-UE connessi all'emergenza Covid-19

Con due provvedimenti, uno comunitario² e l'altro amministrativo interno³, è stato introdotto per il periodo compreso tra il 30 gennaio ed il 31 luglio 2020, un regime di esenzione dai dazi e dall'IVA per le importazioni di mascherine e altro materiale sanitario per l'emergenza Covid-19.

Per beneficiare del regime di esenzione IVA, i beni devono essere importati ai fini:

1. della distribuzione gratuita da parte dei soggetti autorizzati all'importazione alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;
2. della messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre il Covid-19, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da Covid-19, laddove le merci restino di proprietà degli enti e delle organizzazioni autorizzate all'importazione.

Sotto il profilo soggettivo, tale regime si applica quando le importazioni sono effettuate da organizzazione pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle unità di pronto soccorso.

Con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto l'esenzione IVA anche nelle seguenti ipotesi:

- ▶ quando l'importazione sia effettuata da un soggetto diverso da quelli richiamati dalla norma, purché tale soggetto effettui le operazioni “per conto” dei soggetti indicati;
- ▶ nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati dalla norma, purché il trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad una delle finalità sopra indicate.

Chiarimenti in materia di bonus Sud (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 143)

La risposta ad interpello n. 143 riguarda il conferimento, in una costituenda società, dell'unica azienda posseduta da un imprenditore individuale che aveva effettuato investimenti in beni strumentali nuovi e per i quali aveva ottenuto il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

L'Agenzia ha chiarito (richiamando la circolare n. 38/E del 9/05/2002) che la rideterminazione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all'azienda che verrà condotta dalla conferitaria.

Inoltre, i beni non sono destinati a strutture operative diverse da quelle che danno diritto all'agevolazione, dal momento che è stata conferita l'intera azienda.

¹ Specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, “Versione 9.0 dicembre 2019”.

² Decisione della Commissione UE n. 2020/491 del 3 aprile 2020.

³ Determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 107042/RU del 03/04/2020.



Investimenti pubblicitari in ipotesi di conferimento d'azienda (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 144)

Con la risposta n. 144 sono stati analizzati gli effetti del conferimento di azienda ai fini del calcolo del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.

Nella fattispecie in esame, nel corso del 2018 una ditta individuale che conduceva un'azienda, aveva effettuato alcuni investimenti pubblicitari. Nel 2019 tale azienda è stata oggetto di conferimento a favore di una conferitaria preesistente. Dopo il conferimento e sempre nel corso del 2019, la conferitaria ha effettuato ulteriori investimenti pubblicitari relativi all'azienda medesima.

Secondo l'Agenzia, ai fini del computo dell'investimento incrementale del 2019, su cui calcolare il credito di imposta in capo alla società conferitaria, è necessario considerare quale valore di riferimento l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2018 dalla ditta individuale.

Chiarimenti in materia di *Patent Box* (Agenzia delle entrate, risposta interpello n. 130/2020)

Nella fattispecie in esame, una società conferitaria di un ramo d'azienda, in relazione al quale era stata esercitata l'opzione *Patent Box*, ha chiesto delucidazioni in merito alla possibilità di considerare quale reddito agevolabile solamente il reddito generato dall'intangibile agevolato nel periodo post conferimento (agosto-dicembre 2018), senza considerare, a decurtazione dello stesso, la perdita generata da detto intangibile nel periodo di imposta ante conferimento (gennaio-luglio 2018).

L'Agenzia ha al riguardo precisato come la circolare n. 36/E del 2015 abbia chiarito che, ove si generi una perdita derivante dallo sfruttamento economico del bene immateriale oggetto di agevolazione, gli effetti positivi dell'opzione siano rinviati agli esercizi in cui il bene sarà produttivo di reddito, recuperando le suddette perdite mediante il meccanismo di *recapture* nell'ambito del medesimo regime agevolativo.

L'Agenzia ha inoltre ricordato che l'art. 5 del DM 28 Novembre 2017 prevede che *“in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all'articolo 9”*.

L'Agenzia ha conseguentemente concluso in senso negativo, ritenendo che il contributo negativo (perdita) generato dalla società conferente ante conferimento debba essere computato a riduzione del contributo positivo (reddito) generato dalla conferitaria a partire dalla data del conferimento e per il tempo residuo di validità dell'opzione.

Cessioni intracomunitarie di beni e presunzione relativa al trasporto (Agenzia delle entrate, circolare n. 12 del 12 maggio 2020)

Il regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 (il “Regolamento IVA”), applicabile dal 1° gennaio 2020, ha introdotto una presunzione relativa⁴ circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario (paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 45-bis)

In particolare, vengono disciplinate le ipotesi in cui:

a) i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 45-bis in commento)

e quella in cui:

b) i beni siano stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto (lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-bis).

Per ciascuna delle ipotesi vengono indicate dalla norma le modalità di predisposizione del corredo documentale che il cedente deve procurarsi per dimostrare l'avvenuta movimentazione dei beni da un Paese UE all'altro.

⁴ Suscettibile, quindi, di prova contraria. Infatti, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria.



A questo riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- ▶ la trasmissione al venditore della dichiarazione scritta da parte dell'acquirente oltre il termine del "decimo giorno del mese successivo alla cessione", previsto all'articolo 45-bis, paragrafo 1(b)(i), non preclude la possibilità per il venditore di beneficiare della presunzione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma;
- ▶ la presunzione in esame possa essere riconosciuta anche in relazione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2020, qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata. In altri termini, anche precedentemente al 1° gennaio 2020, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell'articolo 45-bis, la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell'avvenuto arrivo dei beni nell'altro Stato membro;
- ▶ l'articolo 45-bis in commento non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA. Pertanto, nell'ipotesi in cui non si sia in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell'applicazione della presunzione, il contribuente ha la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta, facendo riferimento alle indicazioni contenute nei numerosi chiarimenti di prassi forniti nel tempo dall'Agenzia delle entrate.

Invio delle fatture immediate oltre 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (Agenzia delle entrate, risposta n. 129)

La disposizione di cui all'articolo 7, lettera h), del Decreto-legge n. 70 del 2011, prevede che "*i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo*".

Con la risposta in commento, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti della norma richiamata. Infatti - a parere dell'Agenzia - tale disposizione riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'IVA e deduzione del costo). È stata così respinta la soluzione prospettata dal contribuente secondo il quale la trasmissione delle fatture elettroniche tramite Sdl è un adempimento telematico da assolvere entro il "*primo giorno lavorativo successivo*" quando i dodici giorni entro cui emettere la fattura scadono in un giorno festivo.

Credito di imposta per imposte pagate all'estero da un Consorzio di diritto estero (Agenzia delle entrate, risposta n. 127)

Con la risposta ad interpello n. 127 dell'8 maggio 2020 l'Agenzia delle entrate ha trattato il caso di una società italiana (Alfa) che fornisce servizi di progettazione e che detiene una partecipazione in un consorzio estero (Gamma) costituito sotto forma di società semplice.

Il consorzio estero, che costituisce un soggetto fiscalmente trasparente nel paese in cui ha sede, riceve prestazioni dai propri consorziati che provvede a rifatturare ad un ente di diritto estero (Beta), con il quale è stato stipulato un contratto di appalto per la realizzazione dell'ampliamento di un ospedale.

L'Amministrazione finanziaria estera ha ritenuto Alfa soggetta ad imposta estera per il principio di tassazione per trasparenza nonché per il principio di appartenenza economica, in quanto associato ad una impresa commerciale estera.

A tal riguardo, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che, sebbene la Convenzione contro le doppie imposizioni non sia applicabile al consorzio (trattandosi di soggetto trasparente che, ai fini convenzionali, non può essere considerato residente nello Stato della fonte dei redditi), i benefici convenzionali possono essere accordati al socio residente (Alfa) a condizione che la normativa domestica (in questo caso italiana) attribuisca il reddito della società trasparente al socio soggetto residente (in Italia).



Nel caso in esame, un'entità estera, sebbene trasparente secondo la normativa estera, viene trattata come se fosse "opaca" ai fini della disciplina nazionale; ne consegue che i redditi conseguiti dal consorzio non soggiacciono alla potestà impositiva italiana, poiché la norma interna non riconosce alcun presupposto di tassazione.

Considerato che ai fini fiscali non è, quindi, prevista l'imputazione in capo ad Alfa del reddito conseguito dal consorzio, la Convenzione non può essere invocata; conseguentemente, lo Stato estero può esercitare la sua pretesa impositiva sui suddetti redditi in base alla normativa interna, tassando il socio Alfa per trasparenza.

Con riferimento agli eventuali utili che il consorzio dovesse distribuire al socio Alfa, al fine di rimediare all'eventuale doppia imposizione, si dovrebbe procedere allo scomputo delle imposte pagate all'estero relativamente a tale quota di utile distribuito (come se dette imposte fossero state pagate dal socio stesso).

Infine, per quanto riguarda la tassazione dei compensi percepiti dal soggetto residente per i servizi resi al consorzio, poiché le prestazioni di progettazione sono rese in Italia senza alcuna presenza fissa nello Stato estero, il reddito non è soggetto a tassazione all'estero in conformità all'articolo 7 della Convenzione. Ne consegue che su tali redditi non può spettare alcun credito di imposta in Italia. L'unica soluzione perseguibile, al fine di non subire una doppia imposizione, consiste nel richiedere il rimborso presso le autorità fiscali estere.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 88.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 31 maggio 2020.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.